

ranno da questi Porti, ovvero i Capitanj, a dover capitar muniti al loro ritorno di Fede giurata di quel Console, che sarà alla Scala più vicina al luogo, da dove partiranno, qual afficuri del prezzo vero, e distinto, delle Merci, che saranno introdotte con titolo di Portata; in difetto della qual Fede, dovrà esserle calcolata la Portata al valore di questa Piazza.

IV. E' perchè ai Marinari provenienti fuori del Golfo, oltre l'Esenzione delle Merci suddette, resta accordato di poter introdur pur esenti da Dazio, ad uso di lor Famiglie, due Barile di Vino per cadauno; resta espressamente proibito il poter con tal pretesto introdur Vini Forestieri di qualsivoglia sorte, Liquori, Moscati, o Aceti, soggetti tutti a Dazio maggiore de' Vini ordinarj; ed essendoli ritrovati di tal condizione, li faranno irremissibilmente spediti per Contrabbando.

V. Che li quattro Schenali, o Carne Salata, non possano ecceder il peso di libbre sessanta in tutti quattro; come pure libbre sessanta di peso al più debbano esser le quattro Pezze Formaggio, che si permettono esenti da Dazio a' Marinari provenienti fuori del Golfo, il tutto peso ordinario della Piazza.

VI. Che sotto il nome delle Merci, che restano a detti Marinari permesse d'introdur per la fumma di Ducati venti, come sopra, s'intenda espressamente esclusa ogni altra quantità de' Vini, e Grassa di ogni sorte, come è stato anche nelle antiche concessioni dichiarato; intendendosi sotto il nome di Grassa compresi non solo Carnami, e Formaggi, ma Pesci Salati d'ogni sorte, e tuttociò, ch'è soggetto all'Arte, ed è obbligato al Dazio della Grassa stessa,
e spe